

Pagamenti frazionati, abusi solo con rapporti unitari

Data Stampa 6901 - Data Stampa 6901

Non basta il rapporto di continuità operativa con il cliente a far revocare l'ingiunzione ottenuta su compensi per abusivo frazionamento del credito. Il giudice può sanzionare la domanda del professionista (o dell'impresa) soltanto se accerta che il rapporto di durata ha natura unitaria, i crediti sono iscrivibili nello stesso ambito oggettivo di giudicato o di analogia causale e manca invece un interesse dell'attore alla tutela frazionata valutabile sul piano oggettivo. E se non è possibile riproporre in modo unitario la pretesa frazionata, perché nel frattempo si è formato il giudicato su una delle frazioni, il giudice deve comunque decidere nel merito sulla domanda proposta, valorizzando il comportamento processuale del creditore soltanto per regolare le spese. Così la Cassazione civile nell'ordinanza 23405.

Mancata verifica. Accolto il ricorso in un tipo di controversia frequente tra professionista e cliente, specie per gli avvocati: parola al giudice del rinvio. Sbaglia la Corte d'appello a revocare l'ingiunzione, ritenendo sussistente un abuso dello strumento processuale sulla base della mera continuità operativa tra le parti: trova ingresso la censura secondo cui si è ritenuto che sarebbero state parcellizzate pretese analoghe per oggetto e titolo senza considerare la natura autonoma dei crediti, che derivano da distinti contratti annuali. L'errore sta nel desumere dalla collaborazione continuativa nel tempo l'esistenza di un unico rapporto di durata, ritenendo improponibile la richiesta degli interessi moratori con un ricorso per ogni annualità: bisogna verificare se i singoli contratti annuali siano davvero autonomi.

Duplicazioni escluse. D'altronde le domande relative a diversi diritti di credito, benché riferite allo stesso rapporto di durata, possono essere proposte in separati giudizi, sempre se accertarle separatamente non determina una duplicazione dell'attività istruttoria né rischia di disperdere la conoscenza della vicenda sostanziale: è il creditore a dover dimostrare l'interesse alla tutela frazionata valutabile in modo oggettivo.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata ■

